

## **TI\_GERICHTE 14.2013.226 vom 10. März 2014**

TI Tribunale d'appello, 2014-03-10, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_14.2013.226](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_14.2013.226)

FR: TI\_GERICHTE 14.2013.226 du 10 mars 2014

IT: TI\_GERICHTE 14.2013.226 del 10 marzo 2014

### **Regeste**

Rigetto definitivo dell'opposizione. Divieto di nova. Sentenza germanica e decreto sui costi quale decisioni giusta l'art. 25 CL (1988). Documenti in originale, dichiarati definitivi e provvisti di attestazione di notifica, oltre all'atto introduttivo di causa. Generica opposizione dell'escusso

### **Erwägungen**

#### **E. 2**

Secondo l'art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l'applicazione errata del diritto sia l'accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che non sono ammessi nova (art. 326 cpv. 1 CPC) (CEF 18 gennaio 2013 inc. 14.2012. 172 consid. 4). Ciò detto, risultano a priori irricevibili i nuovi documenti prodotti davanti a questa Camera quali doc. AO2, A04, A05 e A06, che pertanto vanno estromessi dall'incarto. Trattandosi della rappresentanza dell'escusso per il tramite della sua curatrice (art. 68 cpv. 1 CPC) è per contro ammissibile la decisione 17 dicembre 2013 che formalizza l'istituzione della curatela di rappresentanza e amministrativa (doc. A01). Altresì ricevibile è la copia della decisione impugnata (doc. A03).

#### **E. 3**

Giusta l'art. 80 cpv. 1 LEF, se il credito è fondato su una decisione giudiziaria esecutiva, il creditore può chiedere in giudizio il rigetto definitivo dell'opposizione. La nozione di decisione ai sensi dell'art. 80 cpv. 1 LEF concerne tuttavia solo i titoli retti dal diritto federale o cantonale (Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. I, 1999, n. 30 ad art. 80). Il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni e titoli assimilati esteri è regolato dalle convenzioni bilaterali o multilaterali concluse dalla Svizzera o, per difetto, dalla LDIP (art. 25 segg. e 28 LDIP; Staehelin in: Basler Kommentar, SchKG I, 2 a ed., 2010, n. 59 ad art. 80). Trattandosi in particolare di una decisione estera di condanna al pagamento di una somma di denaro, l'eventuale pronuncia del rigetto dell'opposizione presuppone – a titolo pregiudiziale – la dichiarazione di esecutività da parte del giudice del rigetto (procedura di exequatur, 81 cpv. 3 LEF; Staehelin, op. cit., n. 59 e 67 seg. ad art. 80 con rif., Staehelin, in: LugÜ, Stämpflis Handkommentar, Berna 2008, n. 8 ad art. 31; sentenza TF 5P.275/2002 del 20 novembre 2002 consid. 2.3). Il 1° gennaio 2011 è entrata in vigore per la Svizzera la nuova Convenzione di Lugano concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale del 30 ottobre 2007 (CLug, RS 0.275.12), che ha sostituito la precedente e omonima Convenzione del 16 settembre 1988 (CL, RU 1991 2436). Per l'art. 63 n. 1 CLug, la nuova convenzione si applica al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni estere pronunciate in merito ad azioni avviate all'estero dopo la sua entrata in vigore nello Stato di origine e nello Stato richiesto. In concreto, l'azione sfociata nella decisione 12

febbraio 2009 del Landgericht \_\_\_\_\_ – e relativo decreto sui costi 15 luglio 2009 – è stata ovviamente proposta prima dell'entrata in vigore della CLug in Germania (stato d'origine) il 1° gennaio 2010, e in Svizzera (stato richiesto) il 1° gennaio 2011. Come ritenuto dal Pretore (decisione impugnata, pag. 3 in alto), alla fattispecie torna così applicabile la (vecchia) Convenzione del 1988 (CL).

#### **E. 4**

Ora, in concreto il Pretore ha dapprima evidenziato come all'udienza di discussione l'escusso si fosse limitato ad una generica opposizione (decisione impugnata, pag. 2 verso l'alto). Ciò detto per il primo giudice il titolo di rigetto, che ha individuato nella sentenza 12 febbraio 2009 e nel decreto sui costi 15 luglio 2009, rientrava in quella che era la definizione di decisione giusta l'art. 25 CL. Nell'ambito dell'esame dei requisiti posti dagli art. 46 e 47 CL, egli ha accertato che la precedente aveva presentato gli esemplari in originale della decisione contumaciale 12 febbraio 2009 e del decreto sulla determinazione dei costi 15 luglio 2009 oltre all'attestazione di notifica del 17 marzo 2009 rispettivamente del 20 luglio 2009 (decisione impugnata, pag. 3 nel mezzo e in basso; art. 46 n. 1 CL). Ciascuna delle due decisioni recava pure il timbro che le dichiarava definitive, vale a dire esecutive e passate in giudicato (decisione impugnata, pag. 3 verso il basso; art. 47 n. 1 CL). Infine, l'istante aveva pure allegato la conferma scritta dell'avviso di ricevimento in data 29 agosto 2008 riferito all'atto introduttivo di causa con la relativa citazione all'udienza notificati all'escusso per il tramite del suo rappresentante legale (decisione impugnata, pag. 3 in basso; art. 46 n. 2 CL).

#### **E. 5**

Davanti a questa Camera il reclamante sostiene che, diversamente da quanto attestato dal Landgericht \_\_\_\_\_, la decisione 12 febbraio 2009 non gli è stata personalmente notificata il 17 marzo 2009 bensì al suo rappresentante legale che, tuttavia, aveva interrotto il rapporto di mandato con effetto dal 26 gennaio 2009 (reclamo, pag. 1 verso il basso). Sempre secondo il ricorrente il Landgericht \_\_\_\_\_ aveva respinto la richiesta formulata dal suo nuovo avvocato il 1° aprile 2009 per visionare gli atti così da poter impugnare con ricorso la citata decisione – ignorando conseguentemente le argomentazioni del convenuto – proprio a motivo che la stessa era già stata notificata il 17 marzo 2009 (reclamo, pag. 1 in basso). Pacifico poi per il ricorrente che, trattandosi di una decisione contumaciale, quel giudizio era stato emesso senza la sua partecipazione (reclamo, pag. 1 in basso). Ma invano. Il verbale d'udienza non dà alcun riscontro di queste allegazioni, giacché – come puntualmente rilevato dal Pretore – in quella sede l'interessato si è limitato a proporre una generica contestazione. A ben vedere non si può in effetti altrimenti interpretare – diversamente da quanto vuole lasciar intendere il reclamante – un'allegazione del seguente tenore: “Dichiara di opporsi all'istanza in esame poiché ritiene che la sentenza germanica sia iniqu[a] e si rimette non di meno [...] al giudizio del Pretore” (verbale d'udienza 4 dicembre 2013). Di modo che, alla stregua dei relativi documenti (sopra, consid. 2) annessi al memoriale di ricorso, in quanto nuove le censure risultano inammissibili per effetto dell'art. 326 cpv. 1 CPC. A titolo aggiuntivo giova comunque sia ricordare che sulla base dei documenti di cui dispone questa Camera – ossia quelli segnatamente prodotti davanti al Pretore – l'accertamento pretorile non può nemmeno dirsi manifestamente errato (art. 320 lett. b CPC). Il reclamante neanche considera l'avvenuta notifica il 29 agosto 2008 della decisione con cui il Landgericht \_\_\_\_\_ informava il convenuto del contenzioso a suo carico rubricato quale n. “\_\_\_\_\_”,

completo di allegati e della convocazione all'udienza (doc. D), nelle mani del suo rappresentante legale in Germania " \_\_\_\_\_ " come attesta l' "Empfangsbekanntnis" ritornato al tribunale il successivo 2 settembre 2008 (doc. E). E, di fatto, il reclamante ha sempre mantenuto la propria rappresentanza legale in quel paese. In particolare, quel medesimo studio legale risulta quale "Prozess-bevollmächtigte" in relazione alla decisione 12 febbraio 2009 (doc. C pag. 1), notificatagli appunto il 17 marzo 2009 ( "[...] mit der Bestätigung, dass Ausfertigung der Gegenpartei am 17.03.09 von Amts wegen zugestellt wurde [...]" : doc. C pag. 3, timbro in basso). A tutela dei suoi interessi gli è quindi subentrato lo studio legale " \_\_\_\_\_ " (doc. G pag. 1) a cui il Landgericht \_\_\_\_\_ ha notificato il 20 luglio 2009 ( "[...] Die Entscheidung wurde dem Gegner am 20.07.09 von Amts wegen zugestellt [...]" : doc. G pag. 2) il giudizio sui costi di procedura del 15 luglio 2009 inerenti la decisione contumaciale 12 febbraio 2009 passata in giudicato ( "[...] werden die von dem Beklagten an die Klägerin nach dem rechtskräftigen Versäumnisurteil des Landgerichts \_\_\_\_\_ vom 12.02.2009 zu erstattenden Kosten [...]" : doc. G pag. 2). E lo stesso reclamante ammette che proprio questo studio legale si è chinato sulla questione del ricorso avverso la decisione 12 febbraio 2009. Non da ultimo poi, in riferimento ad entrambe le decisioni risulta una rinnovata notifica eseguita il 4 febbraio 2013 al convenuto della clausola che comunicava la successione in diritto di "CO 1" a " \_\_\_\_\_ " (doc. C pag. 4; doc. G pag. 3). Ma su tutte queste puntuali risultanze, l'interessato non spende alcuna parola. Anzi, a ben vedere, il reclamante non accenna nemmeno ad un' eventuale lesione di norme di procedura valide secondo il diritto interno germanico. Pertanto, nel complesso, la critica risulterebbe comunque inconsistente.

## **E. 6**

Il reclamo va quindi dichiarato inammissibile. Onde evitare malintesi futuri, motivi di opportunità impongono nondimeno una precisazione del dispositivo pretorile nel senso che l' opposizione è rigettata in via definitiva per fr. 25' 840.20 oltre interessi del 5% dal 20 novembre 2012 insieme alle spese esecutive, come richiesto dalla parte istante (sopra, consid. A). Le spese processuali del reclamo (art. 95 cpv. 2 CPC; 48 e 61 cpv. 1 OTLEF) sono a carico del convenuto soccombente (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si assegnano indennità il reclamo non essendo stato notificato. Ai fini dell' indicazione dei rimedi giuridici esperibili sul piano federale, il valore litigioso determinante (art. 74 cpv. 1 lett. b LTF) è di fr. 25'840.20. Motivi per i quali, richiamati gli art. 80 segg. LEF, CL e CLug, 95 cpv. 2, 106 cpv. 1 e 319 segg. CPC, 48 e 61 cpv. 1 OTLEF; pronuncia: I. Il reclamo è inammissibile. II. Il dispositivo n. 1 della decisione 9 dicembre 2013 del Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5 (inc. \_\_\_\_\_) è così precisato e completato: " 1. L' istanza è accolta e di conseguenza l' opposizione interposta al summenzionato precetto esecutivo è respinta in via definitiva per l' importo di fr. 25'840.20 oltre interessi al 5% dal 20 dicembre 2012 insieme alle spese esecutive". III. La tassa di giustizia per il reclamo, di fr. 250.-, già anticipata dal reclamante, resta a suo carico. Non si assegnano indennità. IV. Notificazione a: - ; - . Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5. Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello Il vicepresidente

La vicecancelliera Rimedi giuridici  
Giacché il valore litigioso della vertenza, di fr. 25'840.20, non raggiunge il limite di legge di fr. 30'000.-, contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione, solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 lett. a LTF). Nello stesso termine è possibile proporre al Tribunale federale, 1000 Losanna

14, anche ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 e segg. LTF).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.